

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE I

VISTA la propria competenza in virtù di delega di funzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., conferita con atto a firma del Dirigente competente del Settore I (giusta decreto sindacale n. 28/2026 di conferma dell'incarico di Dirigente del Settore I) e acquisita al Protocollo Generale con il n. 0037205 in data 10/07/2026;

PREMESSO che:

- con nota PEC - c_i820 - 0023786 - Uscita - 28/07/2026, acquisita al Prt.G. 0040514/2026 - E - 29/07/2026, il Comune di Somma Vesuviana — in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22 — ha avanzato formale richiesta di attivazione dell'istituto dell'utilizzazione congiunta, ai sensi dell'art. 18 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2022-2024 (scavalco condiviso), della dipendente di ruolo di questa Amministrazione, Dott.ssa Beatrice Punzo, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con profilo professionale di *"Funzionario Assistente Sociale"*;
- nella medesima nota viene specificato che l'istanza in parola è finalizzata al conferimento alla dipendente *de qua* dell'incarico di EQ dell'Area n. 7 *"Servizi Sociali"* del Comune di Somma Vesuviana e, subordinatamente, alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale del medesimo Ambito, allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale N22, per la durata settimanale di n. 18 (diciotto) ore;

VISTI:

- l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le amministrazioni locali in regola con il patto di stabilità possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- l'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018 prevede che: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*;

TENUTO CONTO che:

- l'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 reca disposizioni che abilitano le Pubbliche amministrazioni ad organizzarsi e a gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;
- la flessibilità organizzativa introdotta dal D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 nonché le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, al fine di meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- il richiamo effettuato dall'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 al CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 22 gennaio 2004 deve essere considerato dinamicamente in quanto l'art. 14 del predetto CCNL è stato sostituito dall'art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021, e che quest'ultimo è stato a sua volta recentemente sostituito dall'art. 18 del CCNL, FL 2022-2024 del 23/02/2026, il quale così dispone:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione. [...]”;

EVIDENZIATO dunque che l’art. 18 del CCNL FL 2022-2024 del 23/02/2026:

- in linea con quanto in precedenza previsto dall’art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali del 16.11.2022 (che aveva già disapplicato e sostituito l’art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l’art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018), riproducendo in sostanza la disciplina già introdotta dall’art.14 del precedente C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004, prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo (cd. *scavalco condiviso*), mediante convenzione;
- ribadisce che l’utilizzazione parziale del personale assegnato da altri enti non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale giacché il rapporto di lavoro del personale utilizzato, in convenzione, per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, resta unico e unitario ed è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione;

RILEVATO peraltro che - sebbene non direttamente conferente alla fattispecie in parola -, il comma 1-*ter* della legge n.112/2023 (integrando le modifiche già introdotte comma 6 *bis* della legge n.74 del 21 giugno 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44) ha finanche modificato il comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ampliando agli Enti fino a 25.000 abitanti la platea dei Comuni che potranno utilizzare il personale a tempo pieno di altri enti locali al di fuori dell’orario di lavoro e nel tetto massimo di 48 ore settimanali, in tal modo evidenziando il *favor* del legislatore verso questa tipologia di utilizzo condiviso del personale;

TENUTO CONTO dei chiarimenti forniti con delib. n. 10 del 19 maggio 2020 dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto sul punto ha ritenuto compatibile l’applicabilità dell’istituto dello scavalco condiviso con l’art. 9, co. 1-*quinquies* del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, che reca il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fintantoché l’Ente non abbia provveduto all’approvazione del bilancio pluriennale e del rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL. Difatti, secondo la Corte, nello scavalco condiviso si realizza un avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente e non si è dunque al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell’ipotesi del “comando”, ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale; ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definita la modalità di ripartizione del carico finanziario. Nello “scavalco condiviso”, infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d’impiego con l’amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell’ambito dell’unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, quand’anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all’ente utilizzatore, la

fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche (cfr. anche Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise depositata del 7.4.2017);

DATO ATTO:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che l'Ente non presenta situazioni di esuberi/eccedenza di personale ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001, sì come modificato dall'articolo 16 della L. 183/2011, e che pertanto non è tenuto ad avviare nel corso dell'anno 2026 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o posizioni organizzative;
- che alla data dell'adozione del presente atto, la Città di San Giorgio a Cremano, ha approvato il proprio bilancio di previsione per le annualità 2026-2028, giusta Deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio comunale n. 16/2026 del 09/03/2026;

VERIFICATO, a cura del Servizio Personale dell'Ente, che la dipendente in parola, assegnataria di matr. **** risulta:

- assunta a tempo pieno e indeterminato presso questa Amministrazione, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e profilo professionale di "*Funzionario Assistente sociale*";
- attualmente assegnata al Settore VI, Servizio 1° - "*1° - Politiche sociali, giovanili, femminili, LGBT*";

DATO ATTO che:

- a seguito della richiesta formulata dal Comune di Somma Vesuviana richiamata in premessa narrativa, il Servizio Personale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art.18, co. 1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026, giusta nota Prt.G. 0041505/2026 - I - 03/08/2026, ha richiesto: alla dipendente interessata di esprimere la propria eventuale disponibilità all'utilizzazione della propria prestazione lavorativa tramite l'istituto in parola, e al dirigente di assegnazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e di servizio, di esprimere il proprio eventuale nulla osta in ordine alla suddetta procedura di scavalco condiviso,
- con nota di riscontro di cui al Prt.G. 0041583/2026 - I - 04/08/2026 la Dipendente in questione ha manifestato il proprio assenso in ordine all'attivazione dell'istituto *de quo*;
- con nota Prt.G. 0041987/2026 - I - 05/08/2026, il competente Dirigente del Settore VI, ha espresso parere favorevole concedendo il proprio assenso/nulla osta in ordine alla procedura in oggetto, al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse e i percorsi di collaborazione istituzionale;

VISTO l'allegato schema di convenzione redatto ai sensi dell'art. 1 comma 124, legge n. 145/2018 e dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026, le cui previsioni sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO lo stesso confacente alle esigenze dell'Amministrazione e funzionalmente proclive ad assicurare una migliore realizzazione dei servizi istituzionali dell'Ente *nonché* il conseguimento di una economica gestione delle risorse *oltreché* pienamente ricettivo del principio di collaborazione interistituzionale;

TENUTO CONTO che, conformemente al citato art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026, l'utilizzazione parziale della dipendente in parola da parte del Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, non determinerà la configurazione di un

rapporto di lavoro a tempo parziale giacché il rapporto di lavoro del personale utilizzato in convenzione per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, resta unico e unitario e sarà gestito dal Comune di San Giorgio a Cremano, che resterà unico titolare del rapporto stesso;

RITENUTO doversi demandare al Servizio Personale dell'Ente la previa definizione in via ordinaria e l'inserimento nell'allegato schema di convenzione, dei relativi tempi d'impegno della dipendente in parola presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, sia pur con facoltà dei Dirigenti dei rispettivi Enti di variare, in accordo e anche per le vie brevi, le suddette modalità e termini di utilizzo, entro il limite delle 36 ore settimanali;

RITENUTO altresì, sulla scorta degli acquisiti pareri tecnici, che sussistano le condizioni per autorizzare lo scavalco condiviso ex art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 e art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026 della dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, Dott.ssa Punzo Beatrice, presso il Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, con decorrenza e durata da definirsi tra le parti salvi proroga o rinnovo, nella misura del 50% dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto, per un totale di complessive 18 ore settimanali, e per l'effetto di autorizzare la stipula di apposita convenzione tra le parti alla stregua delle previsioni contemplate nell'allegato schema di accordo;

VISTI:

- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e in modo particolare l'art. 1, comma 124;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

tutto quanto *ut supra* premesso, visto e considerato,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

- **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI AUTORIZZARE** lo scavalco condiviso ex art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 e art.18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026 della dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, Dott.ssa Punzo Beatrice, presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, con decorrenza e durata da definirsi tra le parti, salvi proroga o rinnovo, nella misura del 50% dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto, per un totale di complessive 18 ore settimanali;
- **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione nonché le previsioni tutte ivi contemplate;
- **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole espresso dal competente Dirigente del Settore VI in cui risulta inquadrata la dipendente *de qua* nonché del preventivo assenso dalla stessa manifestato allo scavalco in questione;
- **DI DARE ATTO** che l'utilizzazione parziale dell'attività lavorativa della dipendente in parola da parte del Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, non determinerà la configurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale giacché lo stesso permane unico e unitario e sarà gestito dal Comune di San Giorgio a Cremano quale unico titolare del rapporto stesso;
- **DI DEMANDARE** al Servizio Personale dell'Ente, la previa definizione in via ordinaria e l'inserimento nell'allegato schema di convenzione, dei relativi tempi d'impegno della dipendente in

parola presso il Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, sia pur con facoltà dei competenti Dirigenti dei rispettivi Enti condividenti di variare, in accordo e anche per le vie brevi, le suddette modalità e termini di utilizzo, entro il limite delle 36 ore settimanali;

- **DI INCARICARE** e per l'effetto autorizzare il Dirigente del Servizio Personale di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione una volta integrata delle informazioni quivi demandate al Servizio Personale;
- **DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134, co. 4 D.Lgs 267/00 e s.m.i. attesa la necessità di garantire, per collaborazione istituzionale, tempestiva fruizione della prestazione lavorativa della dipendente in questione da parte del Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22;
- **DI COMUNICARE** il presente atto al Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, nonché al Dirigente di assegnazione del Settore VI, Coordinatore ATS N.28 *oltreché* alla dipendente interessata;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio a Cremano.

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE I
Dott.ssa Elisabetta Diafano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni ivi contenute;

DATO ATTO che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 e art. 147 del D. Lgs. 267/2000 nonché dal parere espresso dal Segretario Generale;

RITENUTA la propria competenza secondo ex art. 48 D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di delibera innanzi riportata e per gli effetti;

2. DI AUTORIZZARE lo scavalco condiviso ex art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 e art.18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026 della dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, Dott.ssa Punzo Beatrice, presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, con decorrenza e durata da definirsi tra le parti, salvi proroga o rinnovo, nella misura del 50% dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto, per un totale di complessive 18 ore settimanali;

3. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione nonché le previsioni tutte ivi contemplate;

4. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dal competente Dirigente del Settore VI in cui risulta inquadrata la dipendente *de qua* nonché del preventivo assenso dalla stessa manifestato allo scavalco in questione;

5. DI DARE ATTO che l'utilizzazione parziale dell'attività lavorativa della dipendente in parola da parte del Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, non determinerà la configurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale giacché lo stesso permane unico e unitario e sarà gestito dal Comune di San Giorgio a Cremano quale unico titolare del rapporto stesso;

6. DI DEMANDARE al Servizio Personale dell'Ente, la previa definizione in via ordinaria e l'inserimento nell'allegato schema di convenzione, dei relativi tempi d'impegno della dipendente in parola presso il Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, sia pur con facoltà dei competenti Dirigenti dei rispettivi Enti condividenti di variare, in accordo e anche per le vie brevi, le suddette modalità e termini di utilizzo, entro il limite delle 36 ore settimanali;

7. DI INCARICARE e per l'effetto autorizzare il Dirigente del Servizio Personale di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione una volta integrata delle informazioni quivi demandate al Servizio Personale;

8. DI COMUNICARE il presente atto al Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, nonché al Dirigente di assegnazione del Settore VI, Coordinatore ATS N.28 *oltretché* alla dipendente interessata;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio a Cremano.

Di Poi,

con separata votazione resa all'unanimità dei voti, la Giunta Comunale stante l'urgenza del provvedere, delibera di dichiarare il su esposto provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di garantire, per collaborazione istituzionale, tempestiva fruizione della prestazione lavorativa della dipendente in questione da parte del Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22;